



CITTA' DI JESOLO

PROVINCIA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Corpo Polizia Locale

Ordinanza n° 166 /2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Premesso che parte della via G. Mameli, dal civico 62 verso nord per circa 150 m, sarà interessata da occupazione della sede stradale, per realizzazione condotta idrica ed allacciamenti;

Vista la richiesta della ditta Impresa Costruzioni Manzato s.p.a., con sede in Ceggiao, via Venezia 408 – prot.75278 del 09/11/2017, con la quale chiede la chiusura di parte della sede stradale in premessa citata, per l'esecuzione dei lavori in precedenza citati: m 150 x 3.00;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto l'artt. 1 - 7 - 158 e 159 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;

O R D I N A

- 1) che dal 14/11/2017 sino al termine dei lavori e comunque entro e non oltre il 30/11/2017, nelle zone e per i lavori in premessa citati, come da allegata planimetria, la circolazione dei veicoli e dei pedoni sia opportunamente regolamentata: deviata, regolato da movieri o da impianto semaforico, secondo le esigenze del caso e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere;
 - a. che l'area di cantiere (superiori a 07 gg.) sia delimitata con cartelli del tipo "segnali temporanei – tabella lavori" figura 382 – art. 30 del D.P.R. 495/92;
 - b. che l'area del cantiere sia delimitata e segnalata così come disposto dall'art. 30 e seguenti del D.P.R. 495/92;
 - c. che la visibilità notturna della segnaletica e del cantiere dovrà essere assicurata - art. 36 D.P.R. 495/92;
 - d. che la velocità massima dei veicoli sia ridotta (progressivamente da 100 m. antecedenti area di cantiere) a 30 km/h;
 - e. che a partire da 100 m. antecedenti l'area di cantiere, sia vietato il sorpasso a tutti i veicolo a motore.

Che la ditta esecutrice dei lavori, avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D. Lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche / integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013 - in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3° del D. Lgs. n° 285/92; Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto in applicazione della Legge 6/12/71, n° 1034.

Nel periodo in parola è sospesa ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

E' fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

Dalla Residenza Municipale, li 10 novembre 2017



CITTA' DI JESOLO

PROVINCIA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Corpo Polizia Locale



IL COMANDANTE P.L.
Dott. Claudio Vanin

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia SCARANGELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa